

SCHEMA DI CONVENZIONE PER INTERVENTI DI SMALTIMENTO DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO SUL TERRITORIO COMUNALE

L'anno 2020, il giorno 16, del mese di Luglio,

TRA

il COMUNE DI FABRO con Sede Legale in Fabro (TR), P.zza Carlo Alberto, 15, C.F. e P.IVA 0180520553 rappresentato dall'Ing. Enrico Cini in qualità di Responsabile del Servizio Urbanistica-Edilizia Privata e LL.PP., di seguito denominato "Comune"

E

l'impresa Impercar Ecology System, con Sede Legale in Perugia, Via del Voltabotte, snc, P.IVA 03064020542 rappresentata dal Sig. Rossi Michele, nato a Perugia il 02.03.1967, in qualità di Legale Rappresentante, di seguito denominato "Concessionario".

PREMESSO CHE:

- l'impresa Impercar Ecology System è risultata aggiudicataria (Determinazione n. 142 del 13.07.2020) nella selezione pubblica per interventi di rimozione di materiali contenenti amianto, da effettuarsi a costi contenuti per privati cittadini, operatori economici e soggetti giuridici insediati sul territorio;
- l'iniziativa risulta di interesse collettivo, al fine di ridurre la possibilità di contaminazione con fibre di amianto, come promossa con Deliberazione della Giunta Comunale n. 39 del 16.04.2020;
- che l'iter da eseguire per effettuare le bonifiche dell'amianto comporta un costo elevato, data la specifica caratteristica dell'intervento;

CONSIDERATO inoltre che l'iter per l'ottenimento da parte del cittadino dell'autorizzazione a bonificare, rilasciata dall'ASL, costituisce un procedimento complesso che disincentiva normalmente l'attività e favorisce l'abbandono dei materiali contenenti amianto in aree pubbliche, causando un grave danno ambientale non solo ai cittadini ma anche al territorio comunale;

DATO ATTO che gli oneri delle bonifiche ricadono unicamente sui soggetti responsabili dell'inquinamento, e fermo restando che la rimozione dei materiali contenenti amianto è obbligo dei proprietari ed è comunque indispensabile promuovere iniziative di incentivazione e di sostegno anche mediante l'organizzazione di un servizio di bonifica programmato;

VISTI il D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. e la Legge regionale n. 1/2015 e ss.mm.ii;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.

ART. 2

La presente convenzione ha per oggetto l'esecuzione di interventi di rimozione di materiali contenenti amianto installati su manufatti di proprietà di privati cittadini. La presente convenzione ha la durata di anni 2 dalla firma della stessa e potrà essere rinnovata esclusivamente previo accordo tra le parti per la determinazione delle eventuali diverse condizioni purché vantaggiose per la collettività e il Comune.

ART. 3

Le fasi dello smaltimento dei materiali contenenti amianto sono le seguenti:

- effettuazione dei necessari sopralluoghi per prendere visione della situazione;
- preparazione del preventivo e sua accettazione;
- prelievo di materiale ed effettuazione di analisi chimiche adeguate a stabilire la natura del materiale, se necessarie;
- effettuazione dell'autonotifica, se necessaria;
- preparazione del piano di lavoro e acquisizione delle necessarie autorizzazioni;



- trattamento del materiale con idoneo materiale incapsulante al fine di evitare il rilascio di fibre libere durante le fasi di rimozione;
- noleggio e utilizzo camera di decontaminazione;
- eventuali allacciamenti elettrici/idraulici;
- predisposizione di trabattello per lavorazioni entro i ml. 2,00 di quota;
- smontaggio con personale qualificato;
- confezionamento;
- trasporto e smaltimento in discariche autorizzate.

ART 4

Restano escluse le seguenti attività da concordarsi separatamente con il richiedente l'intervento:

- eventuali opere murarie;
- predisposizione di ponteggi a norma e parapetti e/o sistemi anticaduta per lavorazioni oltre i ml. 2,00 di quota;
- noleggio automezzi muniti di cestello protettivo e/o per abbassare a terra i materiali rimossi;
- eventuale realizzazione nuova copertura;
- tutto quanto non espressamente indicato nella presente convenzione;
- redazione dei titoli abilitativi, se necessari, ma non oggetto della presente convenzione.

Sono altresì a totale carico del cittadino/impresa privata l'espletamento di tutte le eventuali procedure autorizzative/abilitative previste dalla vigente legislazione in materia paesaggistica e urbanistico/edilizia, in conformità ai disposti di cui al D.Lgs. n. 42/2004, al D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i. e alla L.R. n. 1/2015 e ss.mm.ii..

ART. 5

Il Concessionario si impegna ad effettuare tutte le fasi previste dall'articolo 3 previa formale richiesta di preventivo, e successiva conferma di intervento da parte del privato cittadino, o del gestore pubblico del bene, tramite la firma per accettazione della richiesta di preventivo.

L'esecuzione dell'intervento richiesto è subordinata all'approvazione formale del preventivo fornito dal Concessionario.

Il Concessionario si impegna ad eseguire gli interventi concordati con i singoli cittadini/imprese successivamente all'acquisizione di tutte le autorizzazioni necessarie e/o previste dalla vigente normativa in materia, siano esse in capo al cittadino/impresa privata che al Concessionario stesso.

ART. 6

I cittadini e le imprese private che volessero procedere allo svolgimento delle attività di bonifica di cui al precedente art. 3 contatteranno direttamente la ditta convenzionata al recapito che la stessa renderà disponibile. I costi degli interventi di cui al precedente comma 3 saranno a totale carico del cittadino/impresa privata, che verserà l'importo corrispondente direttamente alla Ditta convenzionata scelta, previa emissione di regolare fattura da parte della stessa.

La Ditta convenzionata si impegna ad applicare il seguente ribasso percentuale sui prezzi indicati dalla Convenzione pari al 20% e di seguito riassunti:

PREZZI A BASE DI GARA		
1.	da mq. 1,00 a mq. 10,00, fino a kg. 100,00	€ 550,00 + IVA a corpo
2.	da mq. 11,00 a mq. 20,00, da kg. 101,00 a kg. 200,00	€ 900,00 + IVA a corpo
3.	da mq. 21,00 a mq. 30,00, da kg. 201,00 a kg. 300,00	€ 1.100,00 + IVA a corpo
4.	da mq. 31,00 a mq. 40,00, da kg. 301,00 a kg. 400,00	€ 1.450,00 + IVA a corpo
5.	da mq. 41,00 a mq. 50,00, da kg. 401,00 a kg. 500,00	€ 1.700,00 + IVA a corpo
6.	oltre mq. 51,00	€/mq 14,30 + IVA da sommare alla voce 5.

PREZZI RIBASSATI POST GARA		
1.	da mq. 1,00 a mq. 10,00, fino a kg. 100,00	€ 440,00 + IVA a corpo
2.	da mq. 11,00 a mq. 20,00, da kg. 101,00 a kg. 200,00	€ 720,00 + IVA a corpo
3.	da mq. 21,00 a mq. 30,00, da kg. 201,00 a kg. 300,00	€ 880,00 + IVA a corpo
4.	da mq. 31,00 a mq. 40,00, da kg. 301,00 a kg. 400,00	€ 1.160,00 + IVA a corpo
5.	da mq. 41,00 a mq. 50,00, da kg. 401,00 a kg. 500,00	€ 1.360,00 + IVA a corpo
6.	oltre mq. 51,00	€/mq 11,44 + IVA da sommare alla voce 5.

Il compenso è valutato in chilogrammo del materiale smantellato e smaltito quando è riferito a manufatti tipo canne fumarie e simili ed è valutato a metro quadrato quando è riferito a coperture ondulate e simili.

Le superfici e i pesi indicati in tabella possono riguardare la somma di più interventi da effettuare nella stessa campagna di rimozione e smaltimento dell'amianto presso siti diversi nel territorio del Comune di Fabro con conseguente suddivisione delle stesse spese da parte dei cittadini/imprese.

Per campagna di rimozione e smaltimento dell'amianto si intende la serie di interventi da effettuare all'interno della stessa settimana e/o frazione di settimana.

ART. 7

Il Comune riconosce il carattere di pubblico interesse dell'iniziativa di bonifica di possibili fonti inquinanti del territorio comunale e si impegna ad informare i cittadini e le imprese private del contenuto della presente convenzione. E' data facoltà al Concessionario di pubblicizzare la presente convenzione in forme e modi concordati con l'Amministrazione.

È fatta salva ed impregiudicata la libera facoltà del cittadino e dell'impresa privata di rivolgersi ad altro operatore, purché nel rispetto della legislazione vigente in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.).

Il Comune è esonerato da ogni responsabilità e partecipazione economica relative ad interventi da eseguire su aree di proprietà privata e richiesti direttamente da cittadini o imprese private.

ART. 8

Tutte le attività di bonifica dovranno svolgersi nel rispetto della vigente legislazione in materia di gestione dei rifiuti (D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i.) ed in particolare della normativa inerente alla bonifica dei siti con presenza di amianto, nonché al trattamento, al trasporto ed allo smaltimento dei rifiuti contenenti amianto e degli altri materiali da esso contaminati, di quella paesaggistica così come disciplinata dal D.Lgs. n. 42/2004, di quella urbanistico-edilizia così come disciplinata dal D.P.R. 380/2001 e s.m.i. e dalla L.R. 1/2015 e s.m.i., nonché di quella prevista dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. in merito alla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavori e nei cantieri temporanei.

ART. 9

Il Concessionario si impegna a praticare gli stessi prezzi indicati nell'articolo 6 per gli interventi che saranno richiesti direttamente dal Comune su manufatti di proprietà pubblica e privata, e contrattualizzati ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., previa produzione da parte del Concessionario di idonea garanzia fidejussoria (art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016).

ART. 10

Resta salva ed impregiudicata la facoltà per i richiedenti e per il Comune di rivolgersi ad altri soggetti autorizzati per la realizzazione di interventi riguardanti lo smaltimento di materiali contenenti amianto.

ART. 11

Nessun onere finanziario deriva al Comune dalla sottoscrizione della presente convenzione, fatti salvi i costi derivanti dagli eventuali interventi riguardanti lo smaltimento di materiali contenenti amianto formalmente richiesti dal Comune stesso nei modi indicati negli articoli precedenti.

Nessuna pretesa è altresì imputabile al Comune per eventuali inadempienze contrattuali dei richiedenti lo smaltimento di materiali contenenti amianto, o derivanti da errato smaltimento dei materiali contenenti amianto. La concessione resta a tutto rischio e pericolo del Concessionario ed il Comune non sarà mai, né verso lui né verso altri, in alcun modo responsabile per danni in dipendenza o per effetto totale o parziale dell'opera eseguita.

Il Concessionario solleva il Comune per qualsiasi danno, molestie e spese che potessero conseguire direttamente o indirettamente, per effetto totale o parziale della concessione. Il Concessionario è altresì tenuto al rispetto di ogni normativa applicabile per quanto concerne la sicurezza e il pagamento dei lavoratori, e per la gestione in sicurezza dei cantieri, al fine di preservare l'incolumità dei richiedenti durante l'effettuazione delle attività.

ART. 12

La presente Convenzione viene stipulata con effetto dal 16.07.2020 e per la durata di anni due e, cioè, sino al 15.07.2022.

ART. 13

La presente convenzione si intenderà risolta di diritto, senza alcuna formalità, fatta salva la comunicazione di volersi avvalere della presente clausola, con l'indicazione della data dalla quale la risoluzione produrrà il proprio effetto, nei seguenti casi:

- a) mancata, incompleta o non conforme esecuzione degli interventi così come meglio precisati nell'art. 3 della presente Convenzione;
- b) applicazione di prezzi diversi da quelli offerti così come meglio precisati nell'art. 6 della presente Convenzione;
- c) perdita dei requisiti minimi di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e, più in generale, perdita delle capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione;
- d) perdita e/o sospensione della validità dell'Iscrizione all'Albo Nazionale Gestori Ambientali richiesta per la sottoscrizione della presente Convenzione.

ART. 14

Per tutto quanto non previsto espressamente nella presente convenzione, si fa esplicito richiamo alle norme vigenti in materia.

Per il Comune di Fabriano



Ing. Cini Enrico

Per il Concessionario

Sig. Rossi Michele